

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	No
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. PEZZOLATO SERGIO - Consigliere	Sì
10. TICOZZI TIZIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina, a decorrere dall'anno 2014 la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, esclusa l'abitazione principale come più avanti precisato;

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Rammentato che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, con l'art. 1 comma 677, ha confermato, con modifiche, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica comunale – IUC.

Dato atto che la legge 28.12 2015 n. 208, legge di stabilità per l'anno 2016, nel riconfermare l'impostazione complessiva della imposta unica comunale vigente nei due anni precedenti, ha introdotto alcune importanti modifiche normative così riassumibili:

- a) La base imponibile dell' IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. L'esenzione non si applica per gli immobili concessi in comodato classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nel caso in cui l'ulteriore immobile posseduto da comodante si classificato nelle categorie A1, A/8, A/9. (art. 1 comma 10 legge n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 2011/2011 convertito in legge n. 214/2011)
- b) Sono esentati dal pagamento dell' IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 comma 13 legge n. 208/2015)
- c) sono esentate dal pagamento della TASI, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente, il presupposto impositivo della TASI risulta essere il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle

- categorie catastali A/1, A/8 e A/9» (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 639 e 669 L. 147/2013)
- d) Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;(art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 681 L. 147/2013)
- e) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1 comma 14 L. n. 208/2015; art. 1 comma 678 L. 147/2013)
- f) Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. (art. 1 comma 28 L. n. 208/2015io
- g) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento (art. 1 comma 53 L. n. 208/2015; art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011)
- h) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille riducibile a zero). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (vedi comma 14 L. 208/2015). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del *comma 683*, è ridotta al 75 per cento (testo aggiornato art. 1 c. 678 L. n. 147/2013 modificato da art. 1 c. 54 L. n. 208/2015)
- i) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015)

 j) A partire dal 2018, anziché dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 27 L. n. 208/2015)

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale;

Visto il piano tariffario per l'esercizio finanziario 2016 fornito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014 n. 68, il quale stabilisce che il Comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2016 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento.

Rammentato che, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, il valore da assumere a base per il calcolo è quello risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato della rivalutazione e successivamente moltiplicato come di seguito:

Gruppi e categorie catastali	Rivalutazione Rendita catastale	Moltiplicatore	
1	2	3	
A C/2 C/6 C/7	5%	160	
B C/3 C/4 C/5	5%	140	
A/10	5%	80	
D	5%	65	
D5	5%	80	
C/1	5%	55	
Terreni agricoli	25%	135	
	sul reddito dominicale		
Terreni edificabili	Valori venali in comune	=	
	commercio, con applicazione		
	principio regolamentare della		
	congruità del valore		

Rilevato che, ai fini della determinazione della TASI, ai sensi dell'art. 682 della legge n. 147/2013 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, può essere così riassunta:

manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico

- servizio di illuminazione pubblica
- servizi di manutenzione cimiteri comunali
- servizi socio-assistenziali

Ribadito, in ordine a quanto sopra riportato, che i proventi derivanti dalla applicazione della TASI risultano, rispetto agli anni precedenti, significativamente ridotti a seguito della eliminazione di tale tributo sugli immobili adibiti ad abitazione principale,

Tutto quanto sopra premesso;

Vista la legge 27.12.2013 n. 147;

Vista la legge 23.12.2014 n. 190;

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 e s.m.i.;

Vista la legge 28.1.22015 n. 208;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di stabilire, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2016, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota anno 2016	Aliquota anno 2015 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge)
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	- 0,03	0,37 Detrazione €. 200,00	0,37 Detrazione €. 200,00
Terreni agricoli	0,76	+0,12	0,88	0,88
Aree edificabili	0,76	+0,12	0,88	0,88
Altri fabbricati	0,76	+,012,	0,88	0,88

- 2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini della esenzione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 3. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune:

Aree in zona di Edilizia Mista Recente	
(completamento di zone miste)	Euro 25,00
Aree in zona di Espansione a Destinazione Mista	
Urbanizzate	Euro 38,00
Non Urbanizzate	Euro 35,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali,	
Terziario, Industria	Euro 26,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali,	
Terziario, Industria – Soggette a Piano Esecutivo	Euro 24,00
Aree in zona per aviosuperficie	Euro 19,00

4. Di di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2016:

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2016	Aliquota definitiva Anno 2015 (a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge)
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	1,30	2,30 per mille	2,30 per mille
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	+ 0,30	1,30 per mille	1,30 per mille
Aree edificabili	1 per mille	+0,30	1,30 per mille	1,30 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	+0,30	1,30 per mille	1,30 per mille

- 5. Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%.
- 6. Di dare atto che, nell'anno 2015 non è stata prevista la maggiorazione della TASI di cui al dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto non trova applicazione tale maggiorazione nemmeno per l'esercizio 2016.
- 7. Di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti TARI a valere per l'anno 2016, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto b) per farne parte integrante e sostanziale.
- 8. Di stabile che per l'anno 2016 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica
				soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	31 luglio	30 settembre	30 novembre	30 settembre

- 9. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2016.
- 10. Di evidenziare, ai sensi dell'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015, che con la presente deliberazione non si prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
- 11. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 27.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR.GIANFRANCO BRERA

Il Responsabile del servizio finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, 27.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: DR.SSA ELENA DESSILANI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to: VALTER BRUSTIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 28.04.2016.

Li, 28.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 27.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì. 27.04.2016

Il Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA